



SENT. 210/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 59023 promosso da:

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f.

80078750587), con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in

persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato edifeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; *pec*

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K; *pec*

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(c.f. GNNGPP70B57D883T; *pec*

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e

Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O; *pec*

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, negli

Uffici dell'avvocatura centrale dell'Istituto

contro

OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso, nel primo grado del giudizio, dall'avv. Davide Manni (c.f. MNNDVD80109E815P; pec studiolegalemanni@pec.it)

per la riforma

della sentenza n. 32 depositata in data 14 gennaio 2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Udito, nella pubblica udienza del giorno 21 maggio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha accolto il ricorso proposto dal signor OMISSIS affermando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore del medesimo, dell'invocato diritto alla riliquidazione della quota di pensione, computata con metodo retributivo, con attribuzione dell'aliquota di rendimento del 44%, in applicazione dell'art. 54, c. 1, d.P.R. n. 1092/1973.

Con l'atto introduttivo del giudizio l'attuale appellato, ex appartenente all'Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza a decorrere dal 9 novembre 2010, con 34 anni e 8 mesi di servizio e

con anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 di 17 anni e 8 mesi, invocava la rideterminazione della quota computata con metodo retributivo della pensione, con l'applicazione della predetta aliquota di rendimento del 44%, prevista dall'art. 54, c.1, del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'aliquota del 35%, utilizzata dall'Istituto previdenziale in forza dell'art. 44 del testo unico, riferibile, secondo tale prospettazione, alla sola liquidazione delle pensioni dei dipendenti civili.

Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso e dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione, con l'applicazione, tuttavia, non della richiesta aliquota di rendimento del 44% ma di quella del 2,44% annuo, sulla quota retributiva della pensione, in adesione alla decisione delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/QM/2021.

2. Con atto di gravame, ritualmente notificato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Manni, in data 8 luglio 2021, l'INPS ha censurato la pronuncia in epigrafe deducendo **“Violazione dell'art. 101 comma 3 del codice di giustizia contabile e dell'art. 112 del codice di procedura civile- omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto”** e invocandone la riforma sul punto.

Rileva l'appellante che il giudice di prime cure ha dato atto nelle premesse della sentenza gravata che l'INPS, in via subordinata, aveva *“eccepito la prescrizione del diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente*

gradata delle pretese differenze sui ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, non riscossi, relative al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di costituzione in mora”.

Tuttavia, dopo aver richiamato la detta pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, ha dichiarato *“il diritto di parte ricorrente...a conseguire gli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno”.*

Secondo l’appellante il giudice di prime cure non avrebbe esaminato e non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di prescrizione, contenuta nella memoria depositata tempestivamente, in data 28 dicembre 2020, per l’udienza del 14 gennaio 2021. Al contrario, l’eccezione avrebbe dovuto ritenersi fondata, stante la decorrenza della pensione dall’ottobre 2020. Ha concluso, quindi, insistendo per la riforma *in parte qua* della impugnata sentenza n. 32, depositata il 14 gennaio 2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

All’udienza pubblica, l’avv. Giuseppina Giannico, per l’INPS, ha richiamato le conclusioni dell’atto di gravame.

Il signor OMISSIS non si è costituito in giudizio, risultando peraltro ritualmente notificatogli dall’INPS il decreto di fissazione dell’udienza del 14 dicembre 2023, in data 7 luglio 2023 e successivamente, a cura della Segreteria, quello di rinvio d’ufficio della discussione, ai sensi dell’art.92 c.g.c., alla data odierna, in data 9 ottobre 2023.

Il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, ha posto la causa in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'appellato in quanto non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti *per tabulas* la regolare instaurazione del contraddittorio.

II. Con unico motivo di gravame l'INPS censura la pronuncia di primo grado per prospettata violazione dell'art. 101, c. 3, c.g.c. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dallo stesso Istituto.

L'appello è meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto di seguito indicato.

Risulta infatti fondato il rilievo mosso dall'appellante INPS in ordine alla mancata pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di parziale prescrizione, espressamente contenuta nella memoria di costituzione di primo grado in data 27 dicembre 2020, relativa agli arretrati relativi ai ratei maturati nel periodo antecedente al quinquennio dall'atto interruttivo, individuabile nella diffida inviata dal ricorrente all'INPS in data 10 agosto 2018 (all. n. 1 ricorso introduttivo).

Come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza contabile, sebbene il diritto a pensione in quanto tale sia imprescrittibile, ai sensi

dell'art. 5 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1985, n. 428, espressamente richiamato nell'art. 143 dello stesso T.U. con valenza estesa a tutti i tipi di pensione disciplinati dal testo unico medesimo.

La sentenza impugnata va, quindi, riformata limitatamente all'accoglimento della pretesa dell'appellante volta alla declaratoria di prescrizione degli arretrati relativi ai ratei pensionistici maturati nel periodo antecedente al 10 agosto 2013. Restano ferme le restanti statuizioni.

La peculiarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la prescrizione degli arretrati relativi ai ratei pensionistici maturati nel periodo antecedente al 10 agosto 2013. Restano ferme le restanti statuizioni.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 27 AGOSTO 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 27 AGOSTO 2024

P. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 27 AGOSTO 2024

P. il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani